



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

SEZIONE LAVORO

SENTENZA N. 255/2020
Depositata il 21 LUG. 2020
R.G. n. 561/2019
Cron. n. 1186/2020

La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri

Claudio Bisi

Valeria Vaccari

Marcella Angelini

ha pronunciato la seguente

Presidente

Consigliere

Consigliere relatore

SENTENZA

nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. **561 /2019** promossa da:

I.N.P.S.- anche quale mandatario di S.C.C. I. s.p.a. (C.F. 80078750587) con il patrocinio dell'avv. Renato VESTINI e dell'avv. Antonello LAMANNA – domiciliata telematica

appellante

contro

BSC s.p.a. – con l'avv. Paolo Fortina (c.f. FRTPLA79A19D205D) del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, presso il suo studio, sito in Milano, Piazza Castello 24

appellata

posta in decisione all'udienza collegiale del 23-6-2020, in esito alla trattazione nelle forme previste dall'art. 83, co. 6 e 7, lett. h, del d.l. n. 18/2020, conv. con mod. in l. n. 27/2020, come disciplinate con decreto del Presidente della Corte d'appello di Bologna n. 97/2020;

dato atto dell'avvenuta notifica alle parti costituite dell'attuativo decreto del Presidente di Sezione in data 21-4-2020 e dell'intervenuto deposito di note scritte conclusionali di entrambe le parti;

viste le conclusioni dalle medesime parti rassegnate e come in atti;

udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;

esaminati gli atti e i documenti di causa,

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Come correttamente riassunto in atto di appello, "con la sentenza che si impugna il Tribunale di Forlì, in accoglimento del ricorso proposto

dalla BSC SPA ha riconosciuto l'esistenza del diritto in capo ad essa società ricorrente-attuale appellata a conservare gli sgravi contributivi relativi alla fruizione della mobilità da parte della società medesima con riferimento ad un'ipotesi di trasferimento di ramo d'azienda, [ritenendo l'INPS che ciò sia] in violazione di quanto previsto dalla Legge n. 223/91 in relazione a quanto previsto dall'art. 15 L. n. 264/1949.

L'oggetto del presente contendere attiene, quindi, alla [...] controversa sussistenza del diritto della Società ricorrente-attuale appellata a godere dei benefici fissati per legge (L. n. 223/1991) in relazione ad un'ipotesi di trasferimento d'azienda ovvero di ramo della stessa e di licenziamenti da un'azienda con le corrispondenti assunzioni dell'altra impresa dirette a realizzare finalità del tutto estranee a quelle previste per aver diritto alle agevolazioni di cui all'art. 8 L. n. 223/1991.

Ad avviso dell'INPS la sentenza di I grado va riformata perché erronea e non conforme alle prescrizioni di legge, laddove riconosce, in accoglimento della prospettazione difensiva [della società appellata], che nella specie "il dato mancante, ovvero l'appartenenza dei lavoratori a ramo oggetto del contratto d'affitto, è ... da escludere" (così in sentenza, p.3).

E' noto che "... ai fini di ottenere l'applicazione dei benefici contributivi, qualora sia stata accertata la presenza di significativi elementi di permanenza della preesistente struttura aziendale, quali lavoratori ed oggetto sociale, è onere dell'azienda dare dimostrazione degli elementi di novità intervenuti nella struttura (cfr. al riguardo Cass. 12/11/1999 n. 12589 e Cass. n. 8800/2001) e che "in tema di contributo collegato alla messa in mobilità del personale, il datore di lavoro che invochi la riduzione dell'onere economico su di sé gravante, in applicazione dell'art. 5, comma 5, della l. n. 223 del 1991, è tenuto a dimostrare la ricorrenza di tutte le condizioni richieste dalla legge per averne diritto, inclusa l'assenza di collegamenti tra l'impresa che colloca in mobilità i dipendenti e quella che li assume..." (Cassazione civile sez. lav. - 12/04/2018, n. 9140).

E' provata per tabulas la riassunzione dei quattro lavoratori indicati dall'INPS (Cavioli Andrea, Garzia Giuseppe, Scarafoni Katia e Ragonesi Elisa) entro sei mesi dal loro licenziamento ed è con riferimento ad essi soltanto che l'INPS ha proceduto al recupero, escludendone invece, i

lavoratori (Mucci Saverio, Spadavecchia Giovanni) non rientranti in detta casistica, in ciò facendo corretta applicazione del disposto dell'art. 15, L.n. 264/49 e dell'art.6, c.4, del Dlgs 297/2002 che ha stabilito a decorrere dal 30/01/2003 la riduzione a sei mesi dell'arco temporale entro cui vige, in caso di nuove assunzioni, il diritto di precedenza alla riassunzione dei lavoratori in mobilità.

Correttamente ricorda l'INPS l'art. 15, co. 6, l. n. 264/1949, ai sensi del quale «I lavoratori licenziati da un'azienda per riduzione di personale hanno la precedenza nella riassunzione entro 6 mesi» e sottolinea che *“la ratio della norma è quella di garantire in via prioritaria la rioccupazione presso la medesima azienda a coloro i quali siano stati dalla stessa licenziati «per riduzione di personale» (e quindi per ragioni estranee alla cd. persona del lavoratore), laddove, successivamente al licenziamento, si verificano mutamenti delle esigenze imprenditoriali tali da determinare la necessità di ricorrere a nuove assunzioni.*

Se la finalità dello sgravio è dunque quella di promuovere la ricollocazione dei lavoratori, ratio dell'esclusione è scoraggiare pratiche fraudolente o, più precisamente, strategie aziendali di ristrutturazione, non necessarie, meramente motivate dalla prospettiva di benefici previdenziali; di conseguenza il diritto alle agevolazioni va escluso — come nel caso in esame — ove sussista in capo al datore un preciso obbligo giuridico di riassumere il personale licenziato.

I diritti alle agevolazioni contributive, di cui all'art. 8, comma 4, della l. n. 223 del 1991, spettano ai datori di lavoro che assumono, senza esservi obbligati, lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, ma non anche a quelli tenuti per legge all'assunzione, come nell'ipotesi di cui all'art. 2112 c.c. (Cassazione civile sez. lav. - 07/05/2019, n. 11935)”. Va ulteriormente ricordato che l'art. 2112⁵ c.c. precisa che “Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento”.

La sentenza impugnata fonda il diverso convincimento su un dato meramente formale, consistente nella circostanza che le società cedente e cessionaria avevano sottoscritto un contratto a tenore del quale *“la società concedente (BSC Italia s.p.a.) dichiara e garantisce di avere cessato prima*

d'ora tutti i rapporti di lavoro subordinato relativi al ramo d'azienda dato in affitto e solleva l'affittuaria da ogni responsabilità e molestia al riguardo, garantendo che i lavoratori rimasti in carica non afferiscono al ramo d'azienda oggetto del presente contratto ..." (art. 14 del contratto, richiamato a pag. 2 della sentenza).

La disposizione di legge tuttavia è chiara quanto a ratio¹ e richiede non già una formale dichiarazione di regolarità, ma la sussistenza di genuine esigenze di incremento occupazionale.

Nel caso di specie, non solo la società contribuente non ha dimostrato la diversa oggettività della 'nuova' impresa che ha proceduto alle assunzioni (come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità²) ma, per contro, è emersa la sostanziale identità delle due attività, visto il trasferimento proprio di tutto *"il ramo d'azienda corrente in Savignano sul Rubicone, via Oslo Nuova n° 5, nei locali di proprietà della concedente stessa, avente ad oggetto il commercio all'ingrosso e al dettaglio di articoli promozionali e da regalo..."* (composto da *"fabbricato ubicato in Savignano sul Rubicone, Via Oslo Nuova n° 5, gli arredi, le macchine d'ufficio, i software, i sistemi telefonici, i veicoli e tutte le altre immobilizzazioni materiali che alla data odierna risultano iscritte nel libro*

¹ "...

4. Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto ai sensi del comma 1, assuma a tempo pieno e indeterminato i lavoratori iscritti nella lista di mobilità è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento della indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il predetto contributo non può essere erogato per un numero di mesi superiore a dodici e, per i lavoratori di età superiore a cinquanta anni, per un numero superiore a ventiquattro mesi, ovvero a trentasei mesi per le aree di cui all'art. 7, comma 6. Il presente comma non trova applicazione per i giornalisti.

4-bis. Il diritto ai benefici economici di cui ai commi precedenti e' escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati collocati in mobilità, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o di diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo. L'impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilità, all'atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative ..."

² cfr. la recentissima Cassazione civile sez. lav., 14/02/2020, n.3831, secondo cui *"È onere della parte che intende valersi degli sgravi fornire la prova dei presupposti per la sussistenza del beneficio, poiché il diritto può essere riconosciuto solo ove si accerti che in concreto sussista una diversità oggettiva tra le due imprese essendo onere dell'impresa cessionaria dimostrare gli elementi di novità intervenuti nella struttura, in presenza di significativi elementi di permanenza della preesistente struttura aziendale. Oggetto dell'accertamento della valutazione del giudice deve essere anche la natura delle attività svolte dalla parte cedente e della cessionaria e la sua eventuale identità, il numero dei lavoratori già alle dipendenze dell'impresa avente causa, e dunque l'effettiva necessità che l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato del personale già dipendente della società dante causa risponda a reali esigenze economiche dell'impresa. Infine, oggetto di considerazione deve essere anche il fattore temporale, ossia la successione nel tempo degli eventi che precedono."*

dei cespiti ammortizzabili della stessa società concedente con esclusione del fabbricato in Savignano sul Rubicone, via Oslo Nuova n°15") con esclusione paradossale del solo personale, perché licenziato poco prima e da reputarsi necessario allo svolgimento dell'attività ceduta (e del quale è legittimo presumere la previsione di immediata riassunzione, comunque dovuta ex art. 2112 c.c.).

Anche in questa sede, la società difende i propri assunti argomentando sulla base di dati esclusivamente formali³, che non impediscono di supporre un diverso, sostanziale, assetto dei rapporti, funzionale proprio alla non legittima fruizione dei benefici contributivi.

Lo stesso interrogativo retorico che si legge a pag. 5 della memoria di costituzione in questa sede – *"Come avrebbe potuto pertanto la BSC ITALIA Spa in liquidazione licenziare lavoratori se questi ultimi erano stati ricompresi in un contratto di affitto di ramo d'azienda in quel momento in essere?"* – sembra trascurare la necessità di dare una lettura dei fatti in chiave realistica e razionalmente credibile. Diversamente opinando, assai facile sarebbe l'elusione di qualsiasi previsione normativa, sol che sia dia ai rapporti una forma astrattamente compatibile, anche se in fatto diversa.

Né persuade l'ulteriore difesa dell'appellata, relativa allo stato di crisi dell'impresa, in sua tesi incompatibile con la pretesa contributiva dell'INPS per essere eccettuato l'applicazione dell'art. 2112 c.c. in base a "quanto disposto dalla L. 428/1990, all'art. 47 comma 4bis e 5" (pag. 6 memoria di costituzione).

E' assai chiara sul punto Cassazione civile sez. lav., 03/08/2007, n.17071, la quale precisa che *"il riconoscimento dei benefici contributivi previsti dall'art. 8, commi 2 e 4, l. n. 223 del 1991, in favore delle imprese*

³ "... Dal tenore letterale del contratto di affitto di ramo d'azienda, si evince chiaramente che la portata della scrittura sottoscritta era limitata esclusivamente a immobilizzazioni materiali, beni immobili, merci e, in nessun modo, coinvolgeva i lavoratori della società cedente.

Ciò non di meno, preme altresì evidenziare come, inequivocabilmente, i lavoratori dipendenti non avrebbero in alcun modo potuto essere parte di tale contratto, per due ordini di ragioni.

- In primis, tutti i lavoratori appartenenti al ramo d'azienda ceduto erano già stati licenziati dalla cedente in precedenza ed inseriti nelle liste di mobilità. Tanto è vero che proprio il medesimo contratto espressamente confermava che la società cedente aveva già cessato, prima della stipula dello stesso, tutti i rapporti di lavoro subordinato. ...

In secondo luogo, poi, corre l'obbligo di evidenziare, ancora una volta, come i quattro lavoratori per i quali INPS contesta la corretta fruizione delle agevolazioni economiche beneficate da BSC S.r.l. (oggi BSC Spa) sono stati licenziati dalla concedente solo successivamente rispetto alla stipula del contratto..." (pagg. 5 memoria di costituzione in appello)

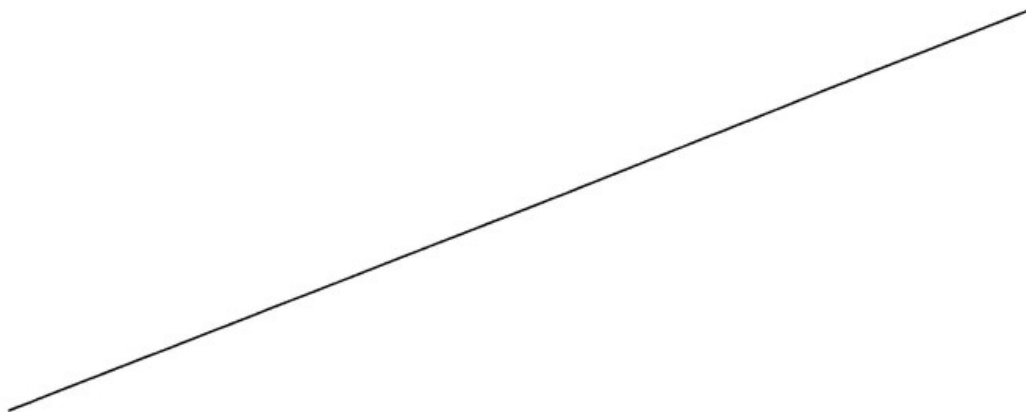
che assumono personale licenziato a seguito di procedura di mobilità ex art. 4 e 24 della stessa legge, presuppone che sia accertato che la situazione di esubero del personale in mobilità sia effettivamente sussistente e che l'assunzione di detto personale da parte di una nuova impresa risponda a reali esigenze economiche e non concreti condotte elusive finalizzate al solo godimento degli incentivi. Pertanto, il diritto ai benefici va escluso ove tra l'impresa ammessa alla procedura di mobilità e quella che procede all'assunzione dei lavoratori licenziati sia intervenuto un contratto di affitto del complesso dei beni aziendali, idoneo a configurare un trasferimento di azienda che, ai sensi dell'art. 2112 c.c., importa la continuazione dei rapporti di lavoro con l'acquirente, senza che rilevi il disposto dell'art. 47, comma 5, l. n. 428 del 1990 che, nell'escludere l'applicabilità dell'art. 2112 c.c. in caso di trasferimento di azienda in crisi, disciplina la posizione contrattuale dei lavoratori nel passaggio alla nova impresa, senza aver riguardo agli aspetti contributivi". E' chiarito in motivazione che "il riconoscimento dei benefici contributivi previsti dalla L. n. 223 del 1991, art. 8, comma 2 e 4, in favore delle imprese che assumono personale dipendente già licenziato a seguito della procedura di mobilità ex artt. 4 e 24 legge citata, presuppone che venga accertato che la situazione di esubero del personale posto in mobilità sia effettivamente sussistente e che l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di detto personale da parte di una nuova impresa risponda - come si desume anche dalla "ratio" del comma quarto -bis del citato art. 8 - a reali esigenze economiche e non concretizzi invece condotte elusive degli scopi legislativi finalizzate al solo godimento degli incentivi, mediante fittizie e preordinate interruzioni dei rapporti lavorativi. Conseguentemente, il diritto alle agevolazioni contributive va escluso ove si accerti che fra l'impresa ammessa alla procedura di mobilità e quella che procede all'assunzione dei lavoratori licenziati è intervenuto un contratto di affitto avente ad oggetto il complesso unitario di tutti i beni aziendali e idoneo a configurare un vero e proprio trasferimento di azienda che, ai sensi dell'art. 2112 cod. civ., importa la continuazione dei rapporti di lavoro con l'acquirente ed è quindi incompatibile con il riconoscimento dei benefici contributivi".

Parimenti infondata l'eccezione di BSC in ordine al quantum della pretesa contributiva. Anche qui, la tesi difensiva è meramente formalistica e non tiene conto delle ripetute affermazioni dell'Istituto: *"Per quanto concerne il "quantum debeatur" si è precisato sin dalle prime difese che l'importo allo stato dovuto dalla Società opponente-attuale appellata per sorte contributiva è pari ad €. 42.562,00 oltre sanzioni come per legge.*

Tale circostanza, peraltro chiarita dalla difesa dell'Istituto sin dalla memoria di costituzione di 1° grado e nella documentazione allegata (in particolare, la Relazione del Responsabile di Sede, doc. 1 in fascicolo Inps di 1° grado⁴) non risulta punto contestata da parte opponente-attuale appellata che risulta averne preso atto.

In ogni caso, si conferma che la somma allo stato dovuta ad INPS è pari, come precisa-to, ad €. 42.562,00 per sorte contributiva, oltre sanzioni come per legge e in detta misura deve intendersi precisata la domanda da parte dell'opposto Istituto".

L'appello deve dunque essere accolto, con aggravio di spese.



⁴ questo è il chiaro tenore della nota INPS già nel novembre 2016:

Tutto ciò premesso, si precisa che l'importo allo stato dovuto per sorte contributiva è pari ad €. 42.562,00 oltre accessori.

All'esito del giudizio, ovvero qualora l'azienda provveda, come avrebbe dovuto, all'invio dei flussi telematici di cancellazione, si procederà allo sgravio parziale dell'avviso di addebito opposto.

(stralcio in copia di immagine dal doc. 1 del fascicolo di primo grado)

P.q.m.

La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da I.N.P.S.- ANCHE QUALE MANDATARIO DI S.C.C. I. s.p.a. avverso la sentenza n. 230/2018 resa dal Tribunale di Forlì in data 18-7-2018 e pubblicata il giorno 19/03/2019, ogni diversa e contraria istanza disattesa e respinta, oppure assorbita, in accoglimento del proposto appello,

1. rigetta il ricorso a suo tempo proposto dalla società e, per l'effetto,
2. dichiara dovuta all'Istituto la somma portata dall'avviso di addebito opposto, nei limiti dell'importo pari ad €42.562,00 a titolo di contributi, oltre sanzioni come per legge;
3. condanna la società appellata al pagamento delle spese del doppio grado, liquidate in €4.000,00 per compenso del primo grado ed in €4.500,00 del presente grado d'appello, oltre 15% per spese generali ed oltre IVA e CPA come per legge.

Così deciso nella camera di consiglio del 23-6-2020

Il Consigliere Relatore
dott. Marcella Angelini Chesi

IL CANCELLIERE
Solferini Stefano

Il Presidente
dott. Claudio Bisi



minuta depositata il

2/7/20